



“Fondazione Ing. Aldo Gini”

Istituita con D.P.R. 02.08.1982 n. 895 - G.U. 04.12.1982
Iscritta al n. 19 Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Padova

STATUTO

(modifiche approvate dalla Prefettura di Padova in data 19.12.2002 nota n. 4667/02 – Sett. II)

Art. 1

E' istituita la Fondazione denominata “Fondazione Ing. Aldo Gini” (di seguito indicata “Fondazione”).

Art. 2

La Fondazione ha sede in Padova, Via VIII Febbraio n. 2, presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Padova (di seguito indicata “Università”).

Art. 3

La Fondazione ha lo scopo di promuovere e sviluppare una più intensa collaborazione fra studiosi e tecnici italiani di adeguata preparazione e attitudine nel campo delle scienze esatte e delle loro applicazioni, e quelli di altre nazioni, mediante:

- l'istituzione e l'erogazione di borse destinate allo studio ed alle applicazioni di dette scienze all'estero, secondo le modalità indicate in un successivo regolamento;
- l'ospitalità a studiosi, tecnici e scienziati di altre nazioni, favorendo lo scambio di analoga ospitalità in altre nazioni, a studiosi, tecnici e scienziati italiani;
- la promozione e l'incoraggiamento di iniziative atte a realizzare quella più intima collaborazione fra studiosi, tecnici e scienziati, che costituisce lo scopo della Fondazione, secondo quanto indicato nel testamento del Dott. Ing. Aldo Gini.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili che formano l'eredità del Dott. Ing. Aldo Gini, lasciati all'Università, dal ricavo dall'alienazione di tutti o parte dei beni stessi e dal reimpiego del ricavato stesso in altri beni, dai contributi che in avvenire fossero destinati alla Fondazione per eredità o per donazione.

Il reddito della Fondazione è costituito dalle rendite del suo patrimonio.

Art. 5

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione (di seguito indicato “Consiglio”) e da un Comitato Scientifico (di seguito indicato “Comitato”).

Art. 6

Il Consiglio è composto da:

- il Magnifico Rettore dell'Università di Padova o da un suo delegato con funzioni di Presidente;
- 3 (tre) membri di documentata capacità professionale e designati dal Senato Accademico anche tra persone esterne all'Università;
- 2 (due) membri di documentata capacità professionale di cui un agronomo designati dal Consiglio anche tra persone esterne all'Università;
- il Direttore Amministrativo dell'Università di Padova, in persona o per mezzo di un suo delegato.

Il Segretario della Fondazione viene nominato dal Consiglio e parteciperà alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.



Art. 7

Il Consiglio durerà in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri potranno essere rinominati per non più di 2 (due) volte consecutive. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione dell'Università ed il Senato Accademico provvederanno, conformemente all'art. 6 di cui sopra, alla sostituzione.

I Consiglieri così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 8

Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna.

Nella gestione dei beni costituenti la Fondazione, il Consiglio dovrà usare criteri di massima oculatezza, allo scopo di raggiungere il massimo reddito possibile da destinare alle borse di studio di cui all'art. 3. Potrà alienare, in tutto o in parte, i beni costituenti il patrimonio della Fondazione, per reimpiegarli nel modo che riterrà più adatto per conseguire gli scopi della Fondazione stessa.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Art. 9

Il Consiglio si raduna in seduta ordinaria una volta ogni 3 (tre) mesi, in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) dei suoi componenti.

Art. 10

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso, contenente gli argomenti da trattare, da spedirsi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza al domicilio dei Consiglieri, quale risultante da apposita dichiarazione resa da ciascun Consigliere.

In caso di estrema urgenza la convocazione potrà avere luogo anche 24 (ventiquattro) ore prima e potrà essere fatta anche a mezzo telefax o posta elettronica.

Il Consiglio potrà validamente deliberare con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle adunanze, firmati dal Presidente e dal Segretario, vanno trascritti in apposito registro da tenersi a cura del Presidente.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza legale della Fondazione sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari ed amministrativi in ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione. Egli convoca e presiede il Consiglio fissando il luogo, la data, l'ora della adunanza e l'ordine del giorno da discutere.

Il Consiglio potrà designare tra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati, attribuendo loro i necessari poteri.

Il Consiglio ha la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti e attribuire loro i necessari poteri.

Art. 12

L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo. Entro il 31 marzo successivo il Consiglio approverà il Bilancio consuntivo. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio approverà il Bilancio preventivo dell'esercizio seguente. Tanto il Bilancio preventivo quanto il Bilancio consuntivo verranno inviati per conoscenza al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.



Art. 13

Per la sua gestione la Fondazione si avvarrà di personale proprio, nominato dal Consiglio.

Art. 14

Il Comitato è composto dal Magnifico Rettore dell'Università di Padova e dai Presidi delle Facoltà di Ingegneria, di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e di Scienze Agrarie della stessa Università. Ciascuno dei membri ha diritto a farsi rappresentare da un docente di ruolo.

Il Comitato:

- stabilisce le modalità di assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 3 e procede alla scelta fra i candidati, eventualmente nominando allo scopo commissioni di esperti e tecnici dei vari rami;
- collabora con il Consiglio nelle iniziative da prendere per attuare gli scopi della Fondazione;
- informa annualmente il Senato Accademico sulla utilizzazione delle Borse di studio e sugli altri risultati conseguiti dalla Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi.

Il Comitato sarà coadiuvato dagli organi amministrativi che l'Università di Padova riterrà di incaricare allo scopo.

Art. 15

Le borse di studio "Ing. Aldo Gini" saranno erogate a favore di giovani di nazionalità italiana che abbiano dimostrato, durante gli studi o la loro attività tecnica, particolare attitudine nel campo delle scienze esatte e loro applicazioni (matematica, fisica, chimica, idraulica, termotecnica, agronomia, ecc.). Le borse saranno destinate allo studio ed alle applicazioni di dette scienze all'estero, per consentire ai candidati prescelti di sviluppare, anche mediante loro contatti diretti con scienziati e tecnici stranieri, la collaborazione di cui all'art. 3.

Il Comitato valuterà l'opportunità di accogliere, come scambio di ospitalità offerta in altre nazioni, studiosi, tecnici o scienziati delle materie previste dal testamento del Dott. Ing. Aldo Gini, disposti a soggiornare a Padova.

Può formare oggetto delle borse istituite anche l'aiuto, nella forma più opportuna per conseguire la conoscenza delle lingue straniere, sempre in relazione agli scopi essenziali delle borse.

Art. 16

Al controllo della contabilità della Fondazione provvede un Collegio di Revisori di conti composto di 3 (tre) membri nominati uno dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Il Collegio dei Revisori annualmente dovrà presentare apposita relazione sul Conto consuntivo.

I Revisori durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rinominati non più di 2 (due) volte consecutive.

Art. 17

La Fondazione potrà stipulare con altre Fondazioni aventi scopi simili e con l'Università apposite convenzioni per la gestione di beni mobili ed immobili, di loro proprietà, con l'obbligo del rendiconto separato.

Art. 18

In caso di estinzione o di trasformazione della Fondazione i beni che rimarranno dopo esaurita la liquidazione verranno devoluti all'Università per l'ulteriore conseguimento delle finalità già perseguite dalla Fondazione.

Art. 19

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge in materia di Società e Fondazioni.